

COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER

*Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2009 -
Esecutivo dal 23/04/2009*

ARTICOLO 1 – UBICAZIONE AREA

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo dell'area sosta camper sita in Andora Via S. Lazzaro n. 67.
2. L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di n. 29 autocaravan contemporaneamente.
3. L'area è custodita nell'orario e con le modalità stabilite dall'Amministrazione. Non si risponde, comunque, di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area.

ARTICOLO 2 – ACCESSO NELL'AREA

1. La sosta all'interno dell'area è consentita solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".
2. L'accesso all'area è comunque garantita anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.
3. L'accesso all'area di sosta ed ai servizi è subordinata al pagamento delle tariffe con le modalità stabilite dal gestore dell'area. Le tariffe per l'accesso e la sosta devono essere esposte al pubblico.

ARTICOLO 3 – ARRIVI E PARTENZE

1. Gli arrivi e partenze sono regolati in conformità agli orari e modalità stabiliti dal gestore dell'area.

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA SOSTA

1. La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo massimo di 36 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 18/1998.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI E DIVIETI

1. La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole.
2. I veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell'area.

3. E' vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall'art. 185 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, o deposito di materiali all'esterno del camper.
4. E' vietato occupare lo spazio oltre la delimitazione dell'area di sosta assegnata (anche mediante apertura di tende parasole od altro).
5. E' vietato sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.
6. E' assolutamente vietato all'interno dell'area lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola; il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area.
7. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.
8. Le autocaravan possono procedere all'approvvigionamento dell'acqua e allo scarico delle acque reflue nell'apposito impianto secondo le modalità e gli orari individuati dal gestore.
9. E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purchè le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.
10. E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari.
11. I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso.
12. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 6 – RICHIAMI NORMATIVI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia ai seguenti testi normativi:
 - Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Legge Regione Liguria 29/05/1998, n. 18 fino alla definitiva entrata in vigore della L.R. 07/02/2008, N. 1.La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento.

ARTICOLO 7 - SANZIONI

1. La violazione del presente regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, può comportare l'immediato allontanamento dall'area di sosta.
2. Ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro stabilita in € 80,00 (art. 7 *bis* del D.Lgs 18/08/2000 n. 267).

INDICE

ARTICOLO 1 – UBICAZIONE AREA	2
ARTICOLO 2 – ACCESSO NELL'AREA.....	2
ARTICOLO 3 – ARRIVI E PARTENZE	2
ARTICOLO 4 – DURATA DELLA SOSTA.....	2
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI E DIVIETI	2
ARTICOLO 6 – RICHIAMI NORMATIVI.....	3
ARTICOLO 7 - SANZIONI.....	4